

Codice DB1423

D.D. 25 novembre 2013, n. 2863

Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile n. 52 del 20 febbraio 2013. Approvazione schema di contratto mediante affidamento diretto al Politecnico di Milano - e schema di convenzione con ARPA Piemonte in merito alle tematiche connesse con gli studi di microzonazione sismica e analisi delle condizioni limite per l'emergenza e relativi impegni di spesa. Capitolo n. 227252/13 - impegno di Euro 27.000,00.

Premesso che

il decreto legge 28.04.2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24.06.2009, n. 77, istituisce un Fondo per la prevenzione del rischio sismico per il periodo 2010-2016, atto a finanziare studi di microzonazione sismica ed interventi sugli edifici ed infrastrutture di particolare importanza;

la Regione Piemonte, attraverso la Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste, Settore Sismico, ha gestito i contributi del Fondo per la prevenzione del rischio sismico di cui alla L. 77/2009, regolati per mezzo delle Ordinanze della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3907/2010, per l'annualità 2010 e n. 4007/2012, per l'annualità 2011;

l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 52 del 20.02.2013, stabilisce i criteri di utilizzo dei fondi per l'annualità 2012 e gli elenchi dei Comuni che possono beneficiare dei contributi;

l'OCDPC 52/2013 stabilisce che i contributi previsti possono essere destinati, tra l'altro, ad indagini di microzonazione sismica nei Comuni che presentano specifiche caratteristiche di pericolosità, così come individuati nell'allegato 7 della OCDPC 52/2013;

la Regione Piemonte, con riferimento ai fondi relativi all'annualità 2012, intende continuare lo sviluppo degli studi di microzonazione sismica ed associata analisi delle Condizioni Limite per l'Emergenza in analogia a quanto effettuato per le annualità 2010 e 2011, affidando direttamente ai Comuni la realizzazione degli studi stessi e la gestione dei contributi, riservandosi una funzione di indirizzo, coordinamento e controllo delle attività, come previsto dall'OCDPC 52/2013;

il Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 15.04.2013, assegna alla Regione Piemonte, sulla base dei criteri previsti dall'allegato 2 della OCDPC 52/2013, la somma di € 1.484.138,68, per l'annualità 2012;

il Dipartimento della Protezione Civile con nota prot. DPC/ABI/49284 del 22.08.2013 ha comunicato il trasferimento alla Regione Piemonte della somma di € 1.484.138,68 e con DGR n. 9-6175 del 29.07.2013, si è provveduto ad iscrivere a bilancio i fondi sul capitolo di entrata n. 20135/13 ;

l'OCDPC 52/2013 prevede, tra le altre cose, che le Regioni e gli enti locali interessati possano utilizzare, per la copertura degli oneri relativi alla realizzazione delle procedure connesse alla concessione dei contributi, una quota fino al 2% del finanziamento assegnato;

il Politecnico di Milano, Dipartimento di Ingegneria Civile e ambientale, che svolge istituzionalmente attività nell'ambito della microzonazione sismica, figurando tra gli esperti individuati a livello nazionale in materia, collabora con gli enti locali per l'applicazione delle metodologie su diversi territori regionali e, in particolare, con la Regione Piemonte, dove è stato individuato dalla Determinazione Dirigenziale n. 2548 del 05.10.2011 e dalla Determinazione Dirigenziale n. 3247 del 19.12.2012 quale Soggetto Realizzatore degli studi di microzonazione realizzati nell'ambito delle annualità 2010 e 2011 previste dal citato Fondo per la prevenzione del rischio sismico;

la Regione Piemonte e il Politecnico di Milano, riconoscono l'interesse comune a mantenere ed incrementare forme di collaborazione per lo svolgimento di attività collegate allo scopo di una migliore realizzazione dei rispettivi fini istituzionali;

che il Politecnico stesso si è dichiarato disponibile a mantenere rapporti di collaborazione con la Regione Piemonte, fornendo supporto alla Struttura regionale incaricata dell'attuazione della OCDPC 52/2013, allo scopo di raggiungere gli obiettivi relativi alle predette attività, individuando altresì il personale universitario idoneo e la quantificazione dei compensi;

la Regione Piemonte, tenuto conto che il Politecnico dispone di riconosciuta competenza in materia e di documentata esperienza di applicazione della metodologia di microzonazione sismica sul territorio piemontese, intende proseguire il rapporto di collaborazione con il citato Ateneo;

con la D.G.R. n. 46-5034 del 28/12/2006 e la circolare regionale n. 17131/5 del 29/12/2006 la Regione Piemonte ha individuato i lavori, i servizi e le forniture che possono essere acquisiti in economia ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006 e pertanto, considerato l'oggetto delle acquisizioni e l'importo della prestazione stimato in circa euro 16.000,00 o.f.i., si ritiene di procedere all'affidamento diretto ai sensi del comma 11 dell'art. 125 del D.Lgs. 163/2006, regolamentando le reciproche attività attraverso la stipula di un contratto, come da schema allegato alla presente (allegato A), per costituirne parte integrante e sostanziale, per l'importo contrattuale di € 16.000,00 o.f.i.;

Arpa Piemonte, attraverso il coordinamento del Dipartimento Tematico di Geologia e Dissesto, sviluppa, tra l'altro, specifici strumenti informatici per la gestione ed il controllo delle informazioni territoriali, ed in particolare per la rappresentazione e la strutturazione dei dati, si è dichiarata disponibile ad attivare rapporti di collaborazione con la Regione Piemonte per la gestione delle attività di microzonazione sismica;

le predette attività risultano compatibili, nei modi e nella misura, con i fini istituzionali di ARPA Piemonte, in un quadro di comune interesse con la Regione;

la Regione Piemonte, per quanto premesso, intende avviare un rapporto di collaborazione interistituzionale con ARPA Piemonte, regolamentando le rispettive attività attraverso la stipula di apposita convenzione, per un corrispettivo di € 11.000,00 o.f.i., come da schema di convenzione allegato alla presente (Allegato B) per costituirne parte integrante e sostanziale;

è stata accertata la necessaria disponibilità finanziaria sul capitolo n. 227252/13 (assegnazione n. 100732) per complessivi € 27.000,00;

i fondi impegnati con la presente determinazione sono stati iscritti, incassati ed accertati in entrata sul capitolo n. 20135/2013 (accertamento n. 832);

accertata la regolarità amministrativa del presente atto;

IL DIRIGENTE

Visto l'articolo 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";

Visto l'articolo 7 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 "Ordinamento contabile della Regione Piemonte";

Vista la legge regionale 7 maggio 2013, n. 9 "Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2013-2015";

determina

Per le motivazioni espresse in premessa

1) di approvare, per le motivazioni in narrativa illustrate, lo schema di contratto per l'affidamento diretto al Politecnico di Milano - Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale, giuste le finalità di cui alla premessa, allegato alla presente determinazione (Allegato A) per costituirne parte integrale e sostanziale, per un importo di € 16.000,00 o.f.i.;

2) di approvare, per le motivazioni in narrativa illustrate, lo schema di convenzione con ARPA Piemonte, Dipartimento Geologia e dissesto, giuste le finalità di cui alla premessa, allegato alla presente determinazione (Allegato B), per costituirne parte integrante e sostanziale, per un importo di € 11.000,00 o.f.i.;

3) di impegnare la somma di € 27.000,00 sul capitolo n 227252/13 (assegnazione n. 100732), finalizzata alla copertura degli oneri di cui ai rapporti di collaborazione con il Politecnico di Milano e ARPA Piemonte;

4) di individuare il Settore Sismico della Direzione Opere pubbliche, Difesa del suolo, Economia montana e Foreste quale struttura responsabile per l'attuazione delle attività indicate in premessa;

5) di autorizzare il Responsabile del Settore Sismico della Direzione Opere pubbliche, Difesa del suolo, Economia montana e Foreste alla stipula dell'accordo e della convenzione di cui all'oggetto;

6) di demandare a successivi provvedimenti amministrativi le eventuali modifiche ed integrazioni che dovessero rendersi necessarie in virtù dell'acquisizione di ulteriori elementi conoscitivi.

Si dispone, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013, la pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, sezione "Amministrazione trasparente" dei seguenti dati:

soggetti beneficiari: Politecnico di Milano (codice fiscale 80057930150) e ARPA Piemonte (codice fiscale/partita IVA 07176380017);

importo: € 27.000,00 (o.f.i.);

dirigente responsabile del procedimento: Arch. Mauro Picotto;

modalità per l'individuazione dei beneficiari: affidamento diretto ai sensi dell'art. 125, comma 11 del d. lgs 163/2006.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro sessanta giorni dalla data di avvenuta piena conoscenza ovvero di ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di avvenuta piena coscienza dell'atto.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010 "Istituzione del Bollettino telematico della Regione Piemonte"

Il Direttore
Vincenzo Cocco

Allegato

ALLEGATO A

Schema di Contratto

Affidamento al Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale del Politecnico di Milano dell'incarico di consulenza tecnico-scientifica per il supporto alla struttura regionale nell'ambito delle attività di indirizzo, coordinamento e controllo degli studi di microzonazione sismica (MS) ed analisi della condizione limite per l'emergenza (CLE) sul territorio regionale, da realizzarsi da parte dei comuni in attuazione dell'OCDPC del 20.02.2013, n. 52. Procedura in economia mediante affidamento diretto ai sensi del comma 11 dell'art. 125 del D.lgs. n. 163/2006.
CIG

Premesso che

con determinazione dirigenziale n del, per le motivazioni in essa contenute, si è impegnata la somma complessiva di € o.f.i. sul cap..... che presenta la necessaria disponibilità (assegnazione n.), a favore del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale (DICA) del Politecnico di Milano, per il supporto alle strutture regionali nell'ambito delle attività di coordinamento e controllo degli studi di MS ed analisi CLE che saranno predisposte dai Comuni in attuazione dell'OCDPC n. 52/2013.

TRA

La Regione Piemonte, C.F. n. 80087670016, Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo, economia montana e foreste, operante, ai fini del presente atto, tramite il Settore Sismico rappresentato dall'Arch. Mauro Picotto, (omissis), domiciliato per la sua carica presso la sede del predetto Settore, Via San Giuseppe, 39, Pinerolo (TO), autorizzato alla stipula del presente contratto nell'ambito delle attribuzioni di cui all'art. 17 della L.R. 23/2008

E

Il Politecnico di Milano, Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale (DICA) - C.F. 80057930150 - P.I. 04376620151- rappresentato dal Direttore Prof. Gianpaolo Rosati, (omissis), domiciliato, ai fini del presente atto, presso la sede del sopra citato Dipartimento, autorizzato alla stipula del presente atto ai sensi dell'art. 7 del vigente Regolamento delle prestazioni per conto terzi del Politecnico di Milano emanato con Decreto Rettorale n. 7/AG del 28.01.2005, e dal Responsabile Gestionale Dott.ssa Daniela Rosa Fagnani, (omissis), autorizzato alla firma del presente atto ai sensi del Decreto Rettorale prot. 2759 rep. 319 del 31.01.2013, di seguito denominato "POLITECNICO"

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Individuazione delle parti e valore delle premesse

L'individuazione delle parti e le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 – Oggetto

Oggetto del presente contratto è la prestazione del servizio di consulenza tecnico-scientifica a supporto delle attività regionali nell'ambito delle attività di indirizzo, coordinamento e controllo degli studi di microzonazione sismica (MS) ed analisi delle condizioni limite per l'emergenza (CLE) che verranno predisposte dai Comuni in attuazione dell' OCDPC del 20.02.2013, n. 52, secondo il programma sintetizzato nella Tabella 1.

COMUNE	Zona sismica	Pop. Istat 01.01.2013	Superficie (km ²)	MS	CLE
Giaveno	3s	16.255	71,74	x	x
Busca	3	10.217	65,85	x	x
Cumiana	3s	7.854	60,73	x	x
Luserna S. Giovanni	3s	7.537	17,74	x	x
Bussoleno	3	6.313	37,07	x	x
Susa*	3	6.602	10,99	x	x
Dronero*	3	7.202	58,96	x	x
Torre Pellice	3s	4.539	21,10		x
Sant'Antonino di Susa	3s	4.325	9,79		x
Perosa Argentina	3s	3.410	26,09		x

Tabella 1 – Individuazione dei territori

* per i Comuni di Susa e Dronero, già interessati da studi di MS pregressi e non certificati, viene richiesto l'allineamento agli standard e l'integrazione con l'analisi CLE

Art. 3 – Fasi di attività

La Regione, attraverso il supporto del Politecnico, nell'ambito delle attività oggetto del presente contratto, indirizza, coordina e controlla l'esecuzione degli studi di MS e delle analisi CLE, che dovranno essere realizzati da professionisti incaricati dai Comuni, denominati "Soggetti realizzatori" (SR). Le citate attività comprendono:

- 1- Fase di formazione dei tecnici per quanto concerne gli aspetti metodologici e le tecniche da utilizzare per la realizzazione degli studi di MS e delle analisi CLE;
- 2- Fase di supporto nella definizione del programma delle indagini, delle tecniche da utilizzare e nell'interpretazione dei risultati;
- 3- Fase di controllo dell'elaborazione delle cartografie e delle strutture di archiviazione dei dati.

Art. 4 - Strumenti

Per le attività in previsione, ed in particolare per quelle connesse alla Fase 1, è prevista l'organizzazione di incontri presso una o più sedi, scelte tenendo conto della distribuzione dei territori interessati, secondo modalità che verranno successivamente concordate con la Regione, che si impegna a coordinare i diversi soggetti interessati in modo da ottimizzare i momenti di incontro.

Nel corso dello svolgimento degli studi MS e delle analisi CLE verranno previsti incontri per verificare lo stato di avanzamento dei lavori ed analizzare le criticità. Tali incontri, da organizzare secondo i criteri sopra specificati, potranno essere previsti, orientativamente, con cadenza trimestrale o al termine di step funzionali da concordare.

Per gli aspetti di carattere specifico che possono interessare singoli soggetti, potranno essere utilizzate modalità di collaborazione a distanza, ad esempio per mezzo di scambi di informazioni/osservazioni via mail, gestiti direttamente dalla Regione Piemonte o comunque indirizzati per conoscenza anche alla Regione Piemonte, che si impegna a mettere a disposizione di tutti i SR le eventuali informazioni di comune utilità.

Art. 5 – Durata

Il presente contratto ha effetto verso ciascuna parte con la relativa sottoscrizione e avrà durata di anni 1 (uno) a partire dalla data della sua sottoscrizione.

Art. 6 – Recesso

La Regione può recedere dal presente contratto in ogni momento, per giustificato motivo, con preavviso scritto di almeno 60 giorni.

In caso di recesso la Regione si impegna a corrispondere l'importo delle spese sostenute dal Politecnico fino al momento del recesso, oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite.

La Regione ha altresì diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip s.p.a. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica, proposta da Consip s.p.a., delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Ogni patto contrario alla presente disposizione è nullo. Il diritto di recesso si inserisce automaticamente nei contratti in corso ai sensi dell'articolo 1339 c.c., anche in deroga alle eventuali clausole difformi apposte dalle parti.

Art. 7 – Ambito soggettivo

Il Politecnico svolgerà tale incarico tramite il proprio personale sotto la direzione della Dott. ssa Floriana Pergalani cui compete la responsabilità di detto incarico e dei rapporti con la Regione Piemonte, Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo, economia montana e foreste, Settore Sismico.

La Regione indica l'Arch. Mauro Picotto quale referente aziendale per i rapporti con il DICA inerenti il presente contratto.

Art. 8 – Importo del contratto e modalità di erogazione del corrispettivo

L'importo del contratto è di € o.f.i.

La Regione si impegna a liquidare al Politecnico, per lo svolgimento delle attività in argomento, la somma al termine della prestazione di cui all'oggetto dietro presentazione di fattura indicante il codice CIG e l'espletamento favorevole della verifica di conformità da parte del responsabile del Settore Sismico, successivamente alla consegna secondo i termini previsti dall'art. 312 del DPR 207/2010.

Art. 9 – Tracciabilità

Ai fini del pagamento della prestazione, la Stazione Appaltante e il Politecnico sono tenuti, secondo l'art.3, comma 8 L.136/2010, ai seguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari:

1. Il Politecnico assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 ("piano straordinario contro le mafie, nonché la delega al governo in materia antimafia")
2. Il conto corrente dedicato in via non esclusiva alle commesse pubbliche di cui all'art. 3 della legge L. 136/2010 è il seguente: n. 1740X15 (IBAN IT29G0569601620000001740X15) presso Banca Popolare di Sondrio – Ag. 21 di Milano Via Bonardi 4, intestato al Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale.
Le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso sono:
Dott. Raffaele Sorrentino - Dirigente Area Amministrazione e Finanza - (omissis);
Dott. Michele Polverino - Capo Servizio Gestione Finanziaria - Area Amministrazione e Finanza - (omissis).
3. La Stazione Appaltante non esegue alcun pagamento all'appaltatore in pendenza della comunicazione dei dati di cui al comma precedente. Di conseguenza, i termini di pagamento s'intendono sospesi.

4. La Stazione Appaltante risolve il contratto in presenza anche di una sola transazione eseguita senza avvalersi di banche o della società Poste italiane s.p.a., in contrasto con quanto stabilito nell'art.3, comma 1, della legge 136/2010.
5. Il Politecnico deve trasmettere alla Stazione Appaltante, entro quindici giorni dalla stipulazione, copia dei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente appalto, per la verifica dell'inserimento dell'apposita clausola con la quale i contraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010, ivi compreso quello di comunicare alla Stazione Appaltante i dati di cui al punto 2, con le modalità e nei tempi ivi previsti.

A tal fine il Politecnico di Milano è tenuto a produrre dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.

Art. 10 - Proprietà dei risultati e loro pubblicazione

Il Politecnico non può utilizzare i dati derivanti dall'attività oggetto del presente contratto senza previa autorizzazione della Regione.

Articolo 11 – Utilizzo dei segni distintivi delle parti

Il contenuto del presente contratto non conferisce alle parti alcun diritto di usare per scopi pubblicitari, o per qualsiasi altra attività promozionale, alcun nome, marchio, o altra designazione dell'altra parte (incluse abbreviazioni).

Art. 12 – Trattamento dei dati personali

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i "dati personali" raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente atto, vengano trattati esclusivamente per le finalità del contratto in oggetto, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata, nonché per fini statistici, Titolari per quanto concerne il presente articolo sono le parti come sopra individuate, denominate e domiciliate.

Le parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dall'art. 7 del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196. La Regione autorizza il Politecnico a pubblicare sul proprio sito istituzionale notizie riguardanti il presente contratto tra cui, in via esemplificativa: tema della consulenza, nominativo del committente, valore economico del contratto.

Art. 13 - Sicurezza

Ciascuna parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù del presente contratto, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività. Il personale di entrambe le parti contraenti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente convenzione, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e/o integrazioni, osservando in particolare gli obblighi di cui all'art. 20 del Decreto citato, nonché le disposizioni del responsabile di struttura ai fini della sicurezza. Gli obblighi di sorveglianza sanitaria ricadono sul datore di lavoro dell'ente di provenienza che si attiverà eventualmente integrando i protocolli in base a nuovi rischi specifici ai quali i lavoratori risulteranno esposti. Il responsabile della sicurezza (DIRIGENTE AI FINI DELLA SICUREZZA) della sede ospitante è tenuto, prima dell'accesso degli ospiti nei luoghi di pertinenza, sede di espletamento delle attività, a fornire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza prevenzione e protezione in vigore presso la sede. In seguito sarà rilasciata apposita dichiarazione controfirmata.

Gli obblighi previsti dall'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni sono attribuiti al Datore di lavoro committente; la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI), in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, sono attribuiti al soggetto di vertice della struttura ospitante; mentre la fornitura dei DPI previsti per i rischi specifici della propria attività e tutti gli altri obblighi ricadono sul responsabile della struttura/ente di provenienza

Il personale di entrambi i contraenti, compresi eventuali collaboratori esterni degli stessi comunque designati, prima dell'accesso nei luoghi di pertinenza delle parti sedi di espletamento delle attività,

dovrà essere stato informato in merito alla gestione degli aspetti ambientali ivi presenti nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

In presenza di specifiche procedure/regolamenti ambientali della Società o del Politecnico, entrambi i contraenti sono tenuti al rispetto degli stessi

Art. 14 - Controversie

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione della presente convenzione.

Nel caso in cui non sia possibile la definizione amichevole, qualsiasi controversia sarà risolta mediante deferimento ad arbitrato rituale ai sensi degli articoli 806 e successivi del Codice di procedura civile. L'arbitrato avrà luogo a Torino. Il collegio arbitrale sarà composto da tre arbitri: uno sarà nominato dalla Regione Piemonte, l'altro dal Politecnico ed il terzo d'intesa tra i due arbitri. In assenza di intesa, il terzo arbitro sarà designato dal Presidente del Tribunale di Torino. Resta comunque ferma la giurisdizione del giudice amministrativo, come previsto dall'art. 11, comma 5, della l.241/90

Art. 15 - Registrazione e disposizioni finali

Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 punto 2) del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986 e dell'art. 1 lettera b) della Tariffa parte seconda annessa al medesimo decreto del Presidente della Repubblica.

Art. 16 - Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal presente contratto si applicano le disposizioni di legge.

Art. 17 - Autorizzazioni

Le parti concordano nell'autorizzare alla pubblicazione del titolo della ricerca sui rispettivi siti web, a condizione che vengano citate entrambi le parti dell'accordo

Torino,

PER IL POLITECNICO

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

(Prof. Gianpaolo Rosati)

.....

IL RESPONSABILE SCIENTIFICO

(Dott. Floriana Pergalani)

.....

IL RESPONSABILE GESTIONALE

(Dott.ssa Daniela Rosa Fagnani)

.....

PER LA REGIONE PIEMONTE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SISMICO

(Mauro Picotto)

.....

ALLEGATO B
Schema di Convenzione

CONVENZIONE PER LO SVILUPPO DI STRUMENTI INFORMATICI NELL'AMBITO DI
ATTIVITA' CONNESSE ALLA REALIZZAZIONE DI STUDI DI MICROZONAZIONE
SISMICA SUL TERRITORIO REGIONALE

premessi che:

con determinazione dirigenziale n del, per le motivazioni in essa contenute, si è impegnata la somma complessiva di € o.f.i. a favore di Arpa Piemonte, Dipartimento Tematico di Geologia e Dissesto per lo sviluppo di strumenti informatici di supporto alla realizzazione degli studi di MS e delle analisi della CLE e alle attività di controllo e gestione dei dati;

ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i., è facoltà delle Amministrazioni Pubbliche concludere sempre tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

le predette attività rientrano appieno nelle pubbliche finalità affidate dal Legislatore ad entrambe le Parti e che le stesse soddisfano pubblici interessi in materia di tutela dell'ambiente.

TRA

L'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte - Dipartimento tematico Geologia e Dissesto (in seguito indicata come Arpa Piemonte), CF/P. IVA n. 07176380017, con sede legale in Via Pio VII, n. 9, 10135 Torino, rappresentata, ai sensi del Regolamento di Organizzazione di cui al Decreto del Direttore Generale n. 75 del 27.04.2010, dal Responsabile del Dipartimento Tematico Geologia e Dissesto, Dott.ssa **Paola Balocco**, nata a ---- il --.--.----

e

la **Regione Piemonte**, C.F. 80087670016, Direzione Opere pubbliche, Difesa del suolo, Economia montana e Foreste (in seguito indicata come Regione Piemonte), operante ai fini del presente atto, tramite il Settore Sismico rappresentato dall'Arch. **Mauro Picotto**, (omissis), domiciliato per la sua carica presso la sede del predetto Settore, Via San Giuseppe, 39, Pinerolo (TO), autorizzato alla stipula del presente atto nell'ambito delle attribuzioni di cui all'art. 17 della LR 23/2008

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Individuazione delle parti e valore delle premesse

L'individuazione delle parti e le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 – Oggetto

Il Dipartimento Tematico Geologia e Dissesto di Arpa Piemonte si impegna a fornire le seguenti prestazioni a favore di Regione Piemonte:

- predisposizione di strumenti informatici atti ad agevolare la rappresentazione cartografica dei dati derivanti dagli studi di microzonazione sismica avviati nell'ambito del piano di prevenzione del rischio sismico di cui alla Legge 77/2009 (per l'annualità 2012 il riferimento è l'Ordinanza del capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 52 del 20 febbraio 2013); in particolare andranno realizzati *layout* e librerie di simboli rispondenti agli Standard definiti a scala nazionale, da utilizzarsi con l'applicativo *open source* "Quantum GIS", disponibile sulle postazioni di lavoro regionali e già oggetto di specifiche iniziative formative in collaborazione con l'Ordine Professionale dei Geologi del Piemonte;

- predisposizione di una procedura specifica per l'esecuzione dei controlli sui prodotti finali, da realizzarsi secondo le modalità ed i tempi previsti dall'Ordinanza, che saranno oggetto di consegna alla Commissione Tecnica per il supporto e monitoraggio degli studi di microzonazione sismica istituita presso il Dipartimento di Protezione Civile, ai fini della verifica di conformità agli standard nazionali;
- formazione rivolta al personale regionale per l'utilizzo ottimale degli applicativi GIS disponibili presso le postazioni di lavoro e sviluppo di eventuali moduli personalizzati per lo svolgimento delle attività di competenza.

Art. 3 – Durata

La presente convenzione ha effetto verso ciascuna parte con la relativa sottoscrizione e avrà durata di anni 1 (uno) a partire dalla data della sua sottoscrizione.

La convenzione potrà essere rinnovata per successivi 12 mesi, previo finanziamento del contributo per le attività svolte, tramite espressa dichiarazione scritta in tal senso proveniente da entrambe le parti.

Le parti hanno facoltà di recedere dalla presente convenzione ovvero di risolverla consensualmente, fatto salvo quanto già prodotto in termini di risultati; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta con un preavviso di almeno 30 giorni.

Art. 4 – Referenti

Arpa indica quale referente della presente convenzione, cui compete la responsabilità di detto incarico e dei rapporti con la Regione Piemonte, Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo, economia montana e foreste, Settore Sismico.

La Regione indica l'Arch. Mauro Picotto quale referente aziendale per i rapporti con Arpa Piemonte inerenti la presente convenzione.

Regione e Arpa si impegnano a nominare i componenti del tavolo tecnico che, nell'ambito dell'attuazione della Convenzione, cureranno nel dettaglio la programmazione delle attività e la realizzazione dei prodotti.

Art. 5 – Importo della convenzione e modalità di erogazione del corrispettivo

A fronte dell'attività annuale svolta da ARPA Piemonte, la Regione Piemonte si impegna ad erogare un contributo a titolo di rimborso pari ad € o.f.i.

Previo espletamento favorevole della verifica di conformità da parte del responsabile del Settore Sismico e successivamente alla consegna dei risultati secondo i termini previsti dall'art. 312 del DPR 207/2010, la Regione si impegna a liquidare ad Arpa, per lo svolgimento delle attività in argomento ed al termine annuale della prestazione di cui all'oggetto, il previsto contributo di € 11.000,00 dietro presentazione di regolare fattura. f.c. IVA secondo l'art. 4 comma 4 DPR n. 633/72, provvedendo al pagamento entro 60 giorni dal ricevimento della stessa.

La somma indicata verrà versata dalla Regione ad ARPA Piemonte, secondo le indicazioni ed estremi riportati in fattura, specificandone la causale.

Art. 6 – Proprietà dei risultati e loro pubblicazione

I prodotti derivanti dalle attività oggetto della presente convenzione (*layout*, librerie di simboli, strumenti GIS e moduli personalizzati) sono di proprietà comune di Regione Piemonte ed Arpa Piemonte, che si impegnano a renderli disponibili con licenza d'uso *creative common CC-BY*.

Tutti i dati tematici oggetto di archiviazione, rappresentazione e verifica attraverso gli strumenti informatici realizzati da Arpa rimangono di proprietà di Regione.

Arpa Piemonte può utilizzare tali dati previa autorizzazione della Regione.

Art. 7 – Trattamento dei dati personali

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i “dati personali” raccolti in conseguenza e nel corso dell’esecuzione del presente atto, vengano trattati esclusivamente per le finalità della convenzione in oggetto, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata, nonché per fini statistici.

Titolari per quanto concerne il presente articolo sono le parti come sopra individuate, denominate e domiciliate.

Le parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dall’art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

La Regione autorizza Arpa Piemonte a pubblicare sul proprio sito istituzionale notizie riguardanti la presente convenzione tra cui, in via esemplificativa ma non esaustiva: tema della consulenza, nominativo del committente, valore economico della convenzione.

Art. 8 – Controversie

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione, applicazione ed esecuzione della presente convenzione.

Nel caso in cui non sia possibile la definizione amichevole, qualsiasi controversia sarà risolta mediante deferimento ad arbitrato rituale ai sensi degli articoli 806 e successivi del Codice di procedura civile. L’arbitrato avrà luogo a Torino. Il collegio arbitrale sarà composto da tre arbitri: uno sarà nominato dalla Regione Piemonte, l’altro da Arpa Piemonte ed il terzo d’intesa tra i due arbitri. In assenza di intesa, il terzo arbitro sarà designato dal Presidente del Tribunale di Torino. Resta comunque ferma la giurisdizione del giudice amministrativo, come previsto dall’art. 11, comma 5, della l. 241/90.

Art. 9 – Registrazione e disposizioni finali

La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d’uso ai sensi dell’art. 5 punto 2) del DPR n. 131 del 26 aprile 1986 e dell’art. 1 lettera b) della Tariffa parte seconda annessa al medesimo decreto del Presidente della Repubblica.

Art. 10 – Norme di rinvio

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si applicano le disposizioni di legge.

Le Parti dichiarano di aver preso visione ed accettato integralmente la presente convenzione, redatta in duplice originale, sottoscritta in calce e siglata a margine di ciascun foglio a norma di legge.

Letto, confermato e sottoscritto.

Torino,

PER ARPA PIEMONTE

PER LA REGIONE PIEMONTE

DIPARTIMENTO TEMATICO GEOLOGIA E
DISSESTO

DIREZIONE OPERE PUBBLICHE
SETTORE SISMICO

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
(Dott.ssa Paola Balocco)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SISMICO
(Arch. Mauro Picotto)

.....

.....